



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L.Docimo"

Viale Italia ,103 - 87040 ROSE (CS)

Codice Fiscale 80003940782 - Codice Meccanografico CSIC80900L

Telefono 0984901068 - Fax 0984901068 -

E-Mail: csic80900L@istruzione.it

Pec csic80900L@pec.istruzione.it

Sito Web: www.istitutocomprensivorose.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO - "L. DOCIMO"-ROSE
Prot. 0002704 del 20/10/2022
I-1 (Uscita)

Al personale Docente ed ATA

Sito web

Amministrazione trasparente

Atti

Oggetto: Pubblicazione del Codice disciplinare e di comportamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.lgs. 16.4.1994, n. 297;

VISTO il D.P.R. 275/1999;

VISTO il D.lgs. 165/2001, art. 25;

VISTO il D.lgs. 150/2009, art.68;

VISTO il D.P.R n. 62 del 16 aprile 2013;

VISTO il D.M.525/2014;

VISTO il D.lgs. 116/2016;

VISTO il D.Lgs. 118/2017,

VISTO il C.C.N.L. 2016/18;

VISTA la delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 della CIVIT;

DISPONE

che siano pubblicati sul sito web istituzionale della scuola e su Amministrazione trasparente/regolamenti i seguenti atti:

1. D.P.R n. 62 del 16 aprile 2013, concernente il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
2. Circolare Ministeriale n. 88 del 08.11.2010 contenente le indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 con le tabelle:
 - Tabella 1 C.M. 88 – Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs. 150/2009;
 - Tabella 2 - Personale A.T.A. : infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare;
 - Tabella 3 C.M. 88 – Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare;
3. Codice di comportamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/01 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
4. Per il personale Docente: il codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni - dall'art. 492 all'art. 501 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297;

5. Per il personale ATA: il codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni – Titolo III del C.C.N.L. 2016-18;
6. Per entrambe le categorie di personale: sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti pubblici – dall'art. 67 all'art. 73 del D. Lgs n. 150/2009;
7. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994) dall'art 535 all'art 540;
8. D.Lgs. 116/2016 di modifica del D.Lgs 165/01;
9. D.Lgs. 118/2017 Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 20-06-2016, n. 116.

Si ricorda a tutti i lavoratori che taluni comportamenti possono essere lesivi della buona immagine dell'amministrazione e della sfera professionale e personale dell'utenza e dei colleghi. È il caso di riportare alcuni brani del DPR 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165":

- L'art. 12 comma 1 recita "...nei rapporti con il pubblico Il dipendente ... opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità ... non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche ...".
- Nell'art.12 comma 2 si legge: "Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione".

È evidente che le affermazioni lesive del decoro e della reputazione di un Istituto scolastico e dei suoi lavoratori da parte dei colleghi integra una violazione dei doveri fondamentali ed elementari di correttezza e fedeltà.

Si ricorda, infatti, che il diritto di critica viene riconosciuto nei limiti della rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, cosicché, il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando chi lo esercita attua attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale la figura morale del soggetto criticato, in tal caso, l'esercizio del diritto, sfocia nell'aggressione alla sfera morale e professionale altrui, che è penalmente protetta.

Ne consegue che la pratica della critica al di fuori dei suddetti limiti è illegittima ma soprattutto inadeguata ad un contesto educativo quale è la scuola.

L'invito, pertanto, è di astenersi da detti comportamenti, pena il rischio di incorrere oltre che nell'inadempienza disciplinare anche nel reato di ingiuria, calunnia o diffamazione.

È parimenti ritenuto eticamente ed educativamente inadeguato il comportamento di chi commenta con genitori e studenti l'operato di altri insegnanti o altro personale, così come costituisce illecito disciplinare l'alterco in servizio.

Si invita, pertanto, tutto il personale ad osservare uno stile di lavoro sobrio e riservato, ossequioso del codice di comportamento e disciplinare, fiero di un fare finalizzato alla piena realizzazione di una comunità educante serena ed efficiente a tutela degli interessi degli utenti e dei lavoratori

Come previsto dall'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 la pubblicazione sul sito istituzionale <https://www.istitutocomprensivorose.edu.it/> “ equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro”.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Emilia IMBROGNO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93